

## FEDERALISMO, APRIAMO GLI OCCHI

*Il testo del disegno di legge governativo in materia di federalismo fiscale presenta diversi elementi di criticità, di seguito illustrati, che in alcuni casi risultano anche aggravati dalle modifiche introdotte nel testo da parte delle Commissioni 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> del Senato.*

- Desta preoccupazione la previsione di un considerevole numero di autorizzazioni all'istituzione di **tributi propri** da parte degli Enti locali, accompagnata da disposizioni derogatorie in materia di aliquote altrettanto preoccupanti. Oltre alla previsione della individuazione di tributi propri dei Comuni e delle Province da parte della legge statale, infatti, viene stabilito che le stesse Regioni possano istituire **nuovi tributi** dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.
- Suscitano forti perplessità i contenuti letterali di una specifica disposizione – l'art. 12, comma 1, lett. h) – nel quale si afferma che “gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni”. Ci si chiede a quali leggi il Governo e le Commissioni abbiano inteso riferirsi nei due casi in cui tale espressione viene utilizzata – se statali o regionali – posto che, in particolare, l'ipotesi che Comuni e Province possano disporre  **aumenti di aliquote di tributi propri** nell'ambito di limiti stabiliti da leggi regionali è in contraddizione con la previsione di cui all'ultima parte della lettera a) dell'art. 12, comma 1, del disegno di legge in parola e tale da totalmente vanificarla.
- Provoca allarme la circostanza che, nel testo modificato dalle Commissioni, risulti considerevolmente ampliata la previsione che i decreti delegati disciplinino **specifici tributi propri** a favore di Comuni e Province, con ciò moltiplicando all'infinito una facoltà dai confini – invero – alquanto indefiniti. In particolare:
  - a) laddove il testo del disegno di legge governativo parlava – lettera d) dell'art. 10 – di “disciplina di un tributo proprio comunale” in riferimento a “particolari scopi”, il nuovo art. 12 parla ora, agli stessi fini, di “disciplina di uno o più tributi propri comunali”;
  - b) laddove il testo del disegno di legge governativo parlava – lettera e) dell'art. 10 – di “disciplina di un tributo proprio provinciale” in riferimento a “particolari scopi istituzionali”, il nuovo art. 12 parla ora, agli stessi fini, di “disciplina di uno o più tributi propri provinciali”.

- Non si comprendono gli esatti termini della previsione di cui alla lettera b) del nuovo art. 12, laddove si dispone che le spese dei Comuni relative alle funzioni fondamentali siano prioritariamente finanziate, fra l'altro, “dalla **imposizione immobiliare**, con esclusione della tassazione patrimoniale sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo”.

Ci si chiede, al proposito, se l'esclusione – con riferimento all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale – della sola tassazione “patrimoniale” (specificazione non presente in una precedente bozza del nuovo testo), debba lasciare intendere che in relazione a tale fattispecie saranno possibili altre forme di imposizione, fra cui quella reddituale.

- Con riferimento alla **tassazione immobiliare**, non giova al dibattito l'indiscriminata (e indimostrata) affermazione ricorrente che la stessa costituisce la base della finanza locale in tutti gli Stati, senza l'ulteriore necessaria indicazione del tipo di tassazione al quale ci si riferisce o che si propone. Il tributo locale, ove è stato istituito, è infatti estremamente variegato: è in alcuni Paesi correlato ai servizi ed al loro livello, colpisce in altri – come in Francia – non il valore degli immobili (come fa l'Ici) ma solo il loro valore locativo, è collegato in altri ancora – per esempio in alcuni distretti degli Stati Uniti – al finanziamento di specifiche istituzioni, come quelle scolastiche.

Ove collegato agli immobili, il tributo è – e non può che essere – a carico degli utilizzatori (proprio anche perché questi possono spostarsi, e dare concreta attuazione al principio di concorrenza) ed è fondato su una precisa correlazione ai servizi basata sul metro del beneficio e su criteri impositivi uniformi, che rendono possibile il paragone sulla qualità e sui costi dei servizi in un territorio e nell'altro e quindi la competizione territoriale. Nel senso di un'unica imposizione sui servizi, e di un'unica modalità di prelievo, andava del resto il disegno di legge Berlusconi-Tremonti 28.12.2001.

- Non appare accettabile che i previsti **tributi di scopo** non debbano essere collegati a precise opere pubbliche, e solo ad opere pubbliche, e che – com'è nel testo all'esame dell'Aula – l'entità del tributo non sia correlata al principio del beneficio recato, che le stesse Autonomie locali avevano già accettato ancora anni fa avanti l'Alta Commissione di studio per la definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale.

(CONFEDILIZIA-UFFICIO STUDI)